



Comune di Fonni

Provincia di Nuoro

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 2 DEL 12/01/2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DELLA RETE STRADALE DI RILIEVO COMUNALE COMUNALE BRUNCUSPINA PER DISSESTO E PERICOLO DI FRANA.

LA SINDACA

Premesso che

- con propria ordinanza n. 20 del 13.12.2016 è stata chiusa al traffico per pericolo probabile frana il tratto di strada comunale compreso dall'incrocio per la vetta del Bruncuspina al rifugio Bruncuspina;
- occorre monitorare la situazione di minaccia in atto e nello stesso tempo individuare le soluzioni tecniche necessarie a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato al dissestato;

Rilevato che al succedersi delle condizioni metereologi avverse dal controllo a vista e continuo monitoraggio del territorio comunale parte della rete stradale di rilievo comunale "Bruncuspina" non interdetta alla circolazione appare dissestata ed insidiosa con squilibri e smottamenti di terreno, alterazioni (buche e avvallamenti), anomalie e pericoli per la sicurezza stradale poco visibili che ostacolano un transito agevole per chi si trova a percorrerla con minaccia di eventi dannosi;

Considerato che l'obbligo di custodia della rete stradale a rilievo comunale impone l'eliminazione della pericolosità dello stato dei luoghi;

Giudicato necessario chiudere al traffico veicolare la strada nelle more di controllo tecnico per la messa in sicurezza della sede nel tratto danneggiato con interventi manutentivi, di ripristino della pavimentazione e apposizione di segnaletica che nel rendere ogni ostacolo conosciuto e facilmente evitabile ponga l'utente nella condizione di poter prevedere e percepire, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo e, quindi, di prestare maggiore attenzione ("dovere di cautela");

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Visti i vigenti

- D.Lgs del 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento esecuzione C.d.S.);
- L'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli Enti Locali), la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- L'art. 65, 3° comma, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 che attribuisce al Comune le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale;

ORDINA

- Dalla data odierna e fino al ripristino della sicurezza stradale **LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE della rete stradale di rilievo comunale "Bruncuspina" nel tratto disastroso e con pericolo di frana.**
- Con il rigoroso uso della straordinaria diligenza e prudenza per l'incolumità propria ed altrui dovuta per il transito in strada dissestata ed insidiosa con alterazioni, anomalie e pericoli per la sicurezza stradale ("dovere di cautela") **la circolazione veicolare con limite di velocità di 10 chilometri orari è consentita** per le attività di vigilanza,

controllo e mappatura del territorio, per le operazioni di soccorso e pronto intervento e l'accesso alle aree agricole e di cantiere dei soli addetti ai lavori.

- Sono fatte salve le disposizioni di cui alla precedente ordinanza della Sindaca in premessa n. 20 del 13.12.1996; "

DEMANDA

- all' U.T.C. di avviare tutte le necessarie procedure tecniche ed amministrative, con l'eventuale coinvolgimento degli altri Enti competenti, affinché possano essere poste in essere tutte le azioni e/o gli interventi di competenza per la risoluzione delle problematiche che hanno determinato l'emanazione del presente provvedimento;

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- di apporre opportuna e regolamentare segnaletica di divieto transito veicolare e per l'indicazione di pericolo;

AVVERTE

- Ai sensi dell'art. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3, della legge 07.08.1990, n. 241 che il responsabile del procedimento è il Geom. Mario Demartis – responsabile del Servizio Tecnico e di Polizia Municipale.
- chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, nonché a quelle accessorie.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per la Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio Web del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinari al Presidente della repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Fonni, lì 12/01/2019

LA SINDACA

Daniela Falconi

